



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 14 del Consiglio Comunale

Oggetto: **CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' ALL'ASSESSORE COMUNALE E VICE SINDACO GASPERINI ALBERTO, EX ART. 8 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.REG. 01.02.2005 N. 1/L E S.M..**

L'anno **duemilaquindici** addì **dodici** mese di **giugno** alle ore **20.00** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PAGANINI BRUNO	SINDACO	Presente
BRUSEGAN FEDERICO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI ALDO	CONSIGLIERE	Presente
GASPERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
GENTILINI EMILIANO	CONSIGLIERE	Presente
GOSETTI DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
PODETTI CRISTINA	CONSIGLIERE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	CONSIGLIERE	Assente
ZANELLA GIULIANO	CONSIGLIERE	Presente
ZANON RITA	CONSIGLIERE	Presente
ZANELLA MICHELE	CONSIGLIERE	Presente
ANDREIS GIORGIO	CONSIGLIERE	Presente
BAGGIA MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANZI TULLIO	CONSIGLIERE	Presente
CUNACCIA BARBARA	CONSIGLIERE	Presente

Assiste il Segretario comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, previa designazione di due scrutatori che il Consiglio stesso nomina nelle persone dei Consiglieri Brusegan Federico e Costanzi Tullio, mentre viene designato alla firma del verbale il Consigliere Gosetti Daniele.

OGGETTO: CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA'
ALL'ASSESSORE COMUNALE E VICE SINDACO GASPERINI
ALBERTO, EX ART. 8 DEL T.U. APPROVATO CON D.P.REG. 01.02.2005
N. 1/L E S.M..

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Decreto del Presidente della Regione di data 2 marzo 2015, n. 45, sono stati indetti per domenica 10 maggio 2015, i comizi elettorali per l'elezione del Sindaco e dei Consigli Comunali nei Comuni della Regione Trentino Alto Adige;
- le suddette elezioni tenutesi il 10.05.2015 si sono regolarmente svolte, come accertato con precedente deliberazione consigliare n. 12 di data 28.05.2015.

Richiamato il verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale, dal quale risultano i dati definitivi conseguenti alle elezioni del 10 maggio 2015 ed alla proclamazione degli eletti, avvenuta in data 11 maggio 2015, proclamazione che ha decretato la nomina a Consigliere comunale del sig. Gasperini Alberto.

Dato atto come lo stesso, giusto provvedimento sindacale prot. n. 4891/2.7 dd. 28.05.2015 è stato poi nominato Assessore e Vice Sindaco del Comune di Malè, con relativa accettazione intervenuta in data 29.05.2015, essendosi lo stesso presentato presso gli Uffici per svolgere gli adempimenti di rito.

Che il sig. Gasperini Alberto svolge le funzioni di Segretario comunale presso il Comune di Pellizzano e, in convenzione, presso la Comunità della Valle di Sole.

Dato atto come non risulti lo stesso aver comunicato la possibile cessazione dalle suddette funzioni per intervenuto collocamento in aspettativa.

Che trovandosi nella suddetta ipotesi, opera l'art. 8 comma 3 del T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 1/L, il quale dispone che “ *Nei comuni della provincia di Trento non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità che svolgono servizio nella medesima provincia. Nei comuni della provincia di Bolzano non possono ricoprire la carica di sindaco o di assessore i segretari comunali e i segretari delle comunità comprensoriali che svolgono servizio nella medesima provincia. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.*”.

Rilevato che in dette ipotesi soccorre l'articolo 24 del cennato T.U. che con ad oggetto “*Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità*”, così recita;

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente testo unico come causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente testo unico, il

consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.

5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.

Accertato come il Sindaco abbia per questo convocato il Consiglio per l'odierna giornata, ponendo al primo punto la contestazione della suddetta causa di incompatibilità in quanto oggettivamente rilevabile ancorché sanabile.

Tutto ciò premesso:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la premessa che precede.

Presa la parola il Consigliere Zanella Michele, che a motivo di quanto detto chiede ulteriori informazioni al segretario per poi stigmatizzare la scelta fatta dal Sindaco, chiaramente contraria alla legge.

Interviene poi il Consigliere Costanzi Aldo il quale ritiene che il sollevare la questione di incompatibilità sia un'opportunità perché si possa poi far sollevare possibile questione di incostituzionalità della norma.

Il Sindaco ricorda come la procedura prevista dalla legge è sì obbligatoria in presenza di incompatibilità oggettivamente accertabili, tanto da voler egli agire nel suo pieno rispetto.

Dato atto come gli interventi dei Consiglieri sopra indicati, così come del Sindaco non possono eliminare una chiara situazione di incompatibilità, rimessa ogni azione al Consigliere interessato fin tanto che rimane in esercizio di funzione o non opera una diversa disposizione di legge.

Accertato comunque sussistere la cause di incompatibilità sopravvenuta prevista dall'art. 8 comma 3 del T.U. delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con DPREg. 1 febbraio 2005 n. 1/L e s.m., tanto da ritenere di dover ora procedere ai sensi dell'art. 24 del cennato T.U. come dianzi richiamato.

Ritenuto opportuno procedere pertanto alla formale contestazione al Consigliere interessato della causa di incompatibilità di cui sopra, vero che in base al legge la procedura è adottata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Ritenuto sussistere le condizioni di necessità ed urgenza perché il presente atto venga dichiarato immediatamente eseguibile.

Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Segretario Comunale sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione n. 26 dd. 22.06.2007, modificato con deliberazione consiliare n. 16 dd. 24.06.2014.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. In merito alla causa di incompatibilità sopravvenuta di cui all'art. 8 comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L, di assumere le seguenti determinazioni nei confronti dell'Assessore e Vice Sindaco Gasperini Alberto;
 - di contestare formalmente al consigliere comunale Gasperini Alberto, in quanto nominato Assessore e Vice Sindaco del Comune di Malè, con relativa accettazione di funzioni intervenuta per la suddetta carica in data 29.05.2015, la situazione di sopravvenuta incompatibilità consistente nell'ipotesi di contestuale esercizio delle funzioni di Segretario comunale e di Comunità in Enti della Provincia di Trento.
 - di assegnare all'interessato il termine di 10 giorni, decorrenti dalla data di intervenuta esecutività delle presente e contestuale sua notifica, qui disposta, per la formulazione di eventuali osservazioni e/o per eliminare la causa stessa per cessazione dalle funzioni a seguito collocamento in aspettativa;
 - Di dare atto che la presente deliberazione viene adottata ai sensi dell'articolo 24 del citato T.U. delle Leggi Regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali.
2. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m

3. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

successivamente

stante l'urgenza di provvedere in merito;

visto l'art. 79, comma 4, del DPR n. 1 del 1 febbraio 2005, n. 3/L;

con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0 e astenuti n. 0 su n. 13 consiglieri presenti e votanti espressi per alzata di mano;

d e l i b e r a

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a'sensi della su richiamata normativa.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

Il Consigliere delegato
F.to Gosetti Daniele

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **17.06.2015** al giorno **27.06.2015**

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 17.06.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 17.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPRReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, 17.06.2015

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio
